



Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza
nelle Scuole

Il D.Lgs. 81/08

1.2a

**CORSO DI FORMAZIONE PER
DIRIGENTI SCOLASTICI E PER
DIRETTORI DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

LE NUOVE LEGGI CIVILI

IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

curato da

NICOLA TRABACCHI

con la collaborazione di

GIORGIO FANTINI

LUIGI SOLDO

PAOLO PENNISI

D.Lgs. 81/2008

**La nuova normativa
per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro**



**D.Lgs.
81/08**

ASPETTI GENERALI

Del Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81

- **Ridisegna con correzioni ed aggiornamenti buona parte della normativa esistente**
- **Attua un cambiamento nell'esposizione dei contenuti per renderli più comprensibili ai destinatari**
- **Abroga molte leggi sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **Introduce una serie di novità, alcune di natura rilevante**



**D.Lgs.
81/08**

L'importanza che il provvedimento attribuisce alla persona che lavora è testimoniato dal fatto che le norme si applicano:

- al lavoro in qualsiasi forma svolto (da quello delle organizzazioni di volontariato a quelle del lavoro autonomo)**
- all'individuo sotto ogni aspetto e ambito (salute, sicurezza, correttezza, dignità)**
- alle attività di qualsiasi tipo (per quelle specialistiche come forze di polizia, vigili del fuoco, università, istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado viene concesso un termine di dodici mesi per l'assimilazione, in attesa di appositi decreti)**



**D.Lgs.
81/08**

È stato riorganizzato un sistema legislativo eterogeneo e frammentato, con una riallocazione delle norme tecniche negli allegati, per una maggiore flessibilità di aggiornamento



**D.Lgs.
81/08**

È stato maggiormente valorizzato il ruolo e la validità dell'organizzazione sotto il profilo:


- della ridefinizione dei soggetti protagonisti della sicurezza, con particolare riferimento al preposto;
- della valorizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza, in grado, peraltro, di esentare dalla responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) con particolare riferimento all'art. 25-septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.



ABROGAZIONI

Titolo XIII Norme transitorie e finali Art. 304

- **D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547**
- **D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164**
- **D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 eccetto art. 64 (facoltà di ispezione da parte degli ispettori della DPL)**
- **D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277**
- **D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626**
- **D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493**
- **D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494**
- **D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 187**



Abrogazioni
Titolo XIII Norme transitorie e finali

- Art. 36 bis , comma 1 e 2 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Artt. 2, 3, 5 ,6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto della riforma della normativa in materia)
- Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto in esame ed incompatibili con lo stesso



**D.Lgs.
81/08**

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI





Articolo 2
Definizioni

Lavoratore

Contenuta nell'art. 2, la definizione risulta completamente nuova rispetto a quella del 626/94, perché ricomprende qualsiasi «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ...»



Articolo 2
Definizioni

Datore di lavoro

Sempre nell'art. 2, il “datore di lavoro” viene descritto come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

Il datore di lavoro viene visto, quindi, come responsabile della sicurezza e della salute non solo dei suoi subordinati, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all'attività dell'azienda.

LAVORIAMO IN SICUREZZA

MARCIAMO INSIEME VERSO UN LAVORO
PIU' SICURO



UNO, DUE E TRE
PROTEGGI ANCHE TE!

Articolo 2
Definizioni

Azienda

Si intuisce la volontà del legislatore di riportare tutta la normativa di sicurezza nell'ambito dello spirito che ha ispirato la Costituzione, che sancisce l'uniformità della tutela per tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla modalità del rapporto che li collega ad un datore di lavoro.

**L'art. 2, comma 3 recita testualmente:
azienda: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro
pubblico e privato**



Salute

Le stesse considerazioni valgono per il principio della effettività della tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione e tradotto dalla giurisprudenza (sentenze di Cassazione) nella breve ma esaustiva definizione: “diritto al mantenimento dello stato naturale di sano”, inteso anche come “diritto alla salubrità ambientale”.

La nuova definizione, **“*stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o di infermità*”**, che coincide con quella dell’OMS, è stato ampiamente chiarito sia in altre definizioni contenute nel decreto, sia nell’indicazione articolata dei doveri del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.



Dirigente

Definito per la prima volta, è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”*.

Preposto

Definito anche lui per la prima volta, è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.



Obbligo di formazione per i preposti

Di rilevante novità risulta l'introduzione di uno specifico obbligo di formazione per i preposti. Si deve, inoltre, tener presente che, nell'equilibrio dei vari compiti, la vigilanza che era scomparsa nel 626/94, è stata reintrodotta con forza nel D. Lgs. 81/08, attribuendola sostanzialmente al preposto.

Di conseguenza, sarà necessario individuare tali figure all'interno delle varie organizzazioni di lavoro, al fine di predisporre dei piani di formazione specifici e di adeguare i modelli organizzativi, affinché prevedano la presenza di un preposto in relazione a determinate attività.



Sistema sanzionatorio

In quasi tutti i casi il legislatore ha deciso di mantenere la scelta tra l'arresto e l'ammenda, le cui misure sono state comunque inasprite.

La più importante novità riguarda la **valutazione del rischio**; se viene riscontrata la mancanza o la grave incompletezza, è previsto l'arresto da sei a diciotto mesi, non più alternativa all'ammenda, per i datori di lavoro di aziende che svolgono attività pericolose (rischio rilevante, rischi biologici, amianto, cantieri non inferiori a 200 uomini-giorno)



La responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche

L'art. 30 contiene le disposizioni relative ai modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa comporta l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni, l'interdizione dell'esercizio di attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.



La sanzione pecuniaria è ridotta e le sanzioni interdittive possono essere evitate se i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sono definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

L'adozione di tali modelli di gestione e di organizzazione, per le imprese fino a 50 lavoratori, rientra tra le attività finanziabili di cui all'art. 11.




La valutazione dei rischi

Per quanto concerne i contenuti della valutazione, va sottolineata l'evoluzione delle misure in vigore in quanto viene ribadito il concetto relativo a *tutti i rischi* facendo riferimento, inoltre, allo *stress lavoro-correlato*, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, a quelli riguardanti le *lavoratrici in stato di gravidanza*, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché quelli collegati alle *differenze di genere*, all'*età*, alla *provenienza da altri paesi*.



Il legislatore, inoltre, ha ritenuto di aggiungere ulteriori elementi di precisazione:

- il documento deve avere data certa;
- devono essere evidenziate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- devono essere individuati i ruoli dell'organizzazione aziendale demandati alla sicurezza, che devono essere svolti unicamente da soggetti in possesso di adeguati poteri e competenze;
- devono essere individuate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.



Sospensione dell'attività imprenditoriale

Nell'allegato 1 vengono evidenziate le violazioni che prevedono la sospensione dell'attività imprenditoriale:

- mancata elaborazione del DVR
- mancata elaborazione del Piano di emergenza e di evacuazione
- mancata costituzione del SSP e nomina del relativo rappresentante
- mancata formazione ed addestramento
- mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione



Inoltre, le violazioni che espongono al:

- **rischio di cadute dall'alto**
- **rischio si seppellimento**
- **rischio di elettrocuzione**
- **rischio incendio**
- **rischio amianto**



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

L'unica nota di rilievo riguarda gli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari, nei quali il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio, designa il RSPP individuandolo tra il personale interno dell'unità scolastica o tra quello di un'altra unità scolastica, che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.



In assenza di tale personale, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune di un unico esperto esterno.

Nei casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP, è comunque obbligato ad organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti (interni).



Responsabilità del RSPP

Il Responsabile del Servizio è quella figura specialistica che garantisce al datore di lavoro la competenza e l'approccio di natura tecnico scientifica per tutto ciò che riguarda i problemi della sicurezza.

La sua responsabilità giuridica coincide con quella che la giurisprudenza tradizionalmente e convenzionalmente definisce come responsabilità da “colpa professionale”, che è, in buona sostanza, la colpa per imperizia o negligenza quando, cioè, eventi dannosi sono preceduti e determinati da una condotta non adeguata sotto il profilo della conoscenza.





Rafforzamento delle rappresentanze in azienda

Vengono potenziate le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori con l'istituzione di quelli territoriali (RLST) o di comparto (per le Pubbliche Amministrazioni), destinati ad operare in tutte le realtà ove non vi siano rappresentanti per la sicurezza interni.

Viene istituito, inoltre, il rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (impianti siderurgici, porti, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno).



Le aziende che non hanno un rappresentante “interno” dei lavoratori per la sicurezza e per le quali dovrà operare un RLST dovranno finanziare un apposito fondo in misura pari a due ore annue lavorate per ogni dipendente e assimilato.

Il rafforzamento esposto si attua, anche, con l'introduzione delle ore di formazione per l'aggiornamento annuale (dopo quelle iniziali, che rimangono a 32).



Valorizzazione degli organismi paritetici

Viene attribuita la facoltà di effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e quella di fornire assistenza alle aziende.

Nel “Testo Unico”, inoltre, è previsto che il personale INAIL, ISPESL, ed IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo), non preposto all’attività di controllo e verifica, possa svolgere consulenza alle imprese, senza che vi sia l’obbligo di denuncia, cioè senza vi sia l’adozione di un provvedimento da parte dello stesso Consulente.



**D.Lgs.
81/08**

CONTENUTI DEL TESTO UNICO



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Publicato nel Supplemento Ordinario n. 108/L
della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

**CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI
DI LAVORO**

Sezione I	Misure di tutela e obblighi
Sezione II	Valutazione dei rischi
Sezione III	Servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV	Formazione, informazione e addestramento
Sezione V	Sorveglianza sanitaria
Sezione VI	Gestione delle emergenze
Sezione VII	Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Sezione VIII	Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I

Sezione II

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II

SANZIONI

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
CAPO II	USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO III	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- CAPO I** **MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
- CAPO II** **NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**

TITOLO V

SEGNALETICA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II	SANZIONI

TITOLO VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II

SANZIONI

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI
CAPO III	SANZIONI

TITOLO VIII

AGENTI FISICI

- | | |
|-----------------|---|
| CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI |
| CAPO II | PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
DURANTE IL LAVORO |
| CAPO III | PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI
DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI |

CAPO IV	PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO V	PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
CAPO VI	SANZIONI

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I	PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
CAPO II	PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
CAPO III	PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL' ESPOSIZIONE ALL' AMIANTO
CAPO IV	SANZIONI

TITOLO X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I	CAMPO DI APPLICAZIONE
CAPO II	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
CAPO III	SORVEGLIANZA SANITARIA
CAPO IV	SANZIONI

TITOLO XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

CAPO III SANZIONI

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Allegato II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Allegato III A

Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B

Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Allegato IV	Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
Allegato VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII	Verifiche di attrezzature
Allegato VIII	Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

ALLEGATI

Allegato IX

Norme di buona tecnica

Allegato X

Elenco dei lavori edili
o di ingegneria civile

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti
rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori

Allegato XII

Contenuto della notifica
preliminare di cui all'articolo 99

Allegato XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute
per la logistica di cantiere

Allegato XIV

Contenuti minimi del corso
di formazione per i coordinatori
per la progettazione
e per l'esecuzione dei lavori

Allegato XV

Contenuti minimi dei piani
di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili

Allegato XV.1	Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui il punto 2.1.2.
Allegato XV.2	Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili all'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Allegato XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato XVII	Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporti

ALLEGATI

Allegato XIX

Verifiche di sicurezza dei ponteggi
metallici fissi

Allegato XX

Scale portatili

Allegato XXI

Accordo Stato, regioni e province
autonome sui corsi di formazione
per lavoratori addetti a lavori
in quota

Allegato XXII

Contenuti minimi del P.I.M.U.S.

Allegato XXIII

Deroga ammessa per i ponti
su ruote a torre

Allegato XXIV

Prescrizioni generali
per la segnaletica di sicurezza

Allegato XXV

Prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici

Allegato XXVI

Prescrizioni per la segnaletica
dei contenitori e delle tubazioni

Allegato XXVII

Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

Allegato XXVIII

Prescrizioni per la segnaletica di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

Allegato XXIX

Prescrizioni per i segnali luminosi

Allegato XXX

Prescrizioni per i segnali acustici

ALLEGATI

Allegato XXXI Prescrizioni per comunicazione verbale

Allegato XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali

Allegato XXXIII Sovraccarico biomeccanico

Allegato XXXIV Dispositivi per utilizzatori di videoterminali

Allegato XXXV

Vibrazioni

Allegato XXXVI

Valori limite di esposizione
e valori di azione per i campi
elettromagnetici

Allegato XXXVII

Radiazioni ottiche – Parte 1
(radiazioni non coerenti)

Allegato XXXVII

Radiazioni ottiche – Parte 2
(radiazioni laser)

ALLEGATI

Allegato XXXVIII	Valori limite di esposizione professionale
Allegato XXXIX	Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato XL	Divieti
Allegato XLI	Norme UNI EN per agenti chimici nell'ambiente di lavoro

ALLEGATI

Allegato XLII

Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII

Valori limite di esposizione professionale

Allegato XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Allegato XLV

Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI	Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XLVII	Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato XLIX	Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato L	(art. 293, art. 294, comma 2, lettera d, art. 295, comma 1 e 2)
Allegato LI	(art. 293, comma 3) Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive